REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n.554/2025 RG** del Tribunale di Imperia

promossa da

Parte_1 (CF: *C.F._1* , rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] presso il cui studio in [redacted] è eletto domicilio

–attrice–

contro

Controparte_1 (CF/PI: *P.IVA_1* , in persona legale r *Controparte_2* (CF: *C.F._2*), rappresentato e difeso dall'avv. cui s [redacted] è eletto domicilio

–resistente–

Ragioni della decisione

La domanda attrice verte in materia di contratto d'opera e, quindi, soggiace all'onere del previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co.1, D. Lgs 28/10.

L'attrice, dunque, avrebbe dovuto promuovere, per come altresì onerata dal giudice[1], il procedimento di mediazione che, invece, non è stato esperito nel termine di 15 giorni all'uopo assegnato dal giudice, ma solo in data 2.02.2026, peraltro con conclusioni differenti da quelle formulate nell'atto introduttivo.

La parte convenuta, nell'udienza del 24.02.2026, ha eccepito il difetto della condizione di procedibilità della domanda.

La mancata proposizione del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal giudice (15 giorni a far data dall'8.10.2025), in difetto di qualunque deduzione e prova dell'esistenza di un giustificato motivo di impedimento (il legale di parte attrice comunicava la propria dimissione del mandato in data 16.12.2025, a termine già ampiamente scaduto) e/o di richiesta di proroga in data anteriore alla relativa scadenza (nessuna richiesta di proroga è stata formulata, neppure dai successivi avvocati), non può che comportare il mancato avveramento della condizione di procedibilità

[1] Il giudice può vincolare le parti ordinando che le medesime diano avvio al procedimento di mediazione (mediazione per ordine del giudice o cd "delegata"): Invero, in qualsiasi momento, prima dell'udienza di precisaizone delle conclusioni ovvero quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa, il giudice può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Tali fattispecie viene integralmente assimilata, dal legislatore, ai fini della procedibilità – anche se con un giudizio *ex post* o meglio fondato su una condizione di improcedibilità sopravvenuta rispetto all'avvio del processo – alla mediazione obbligatoria ex lege

espressamente prevista dal richiamato art. 5, co.1bis, D. lgs 28/2010, *ratione temporis vigente*, per cui va dichiarata l'improcedibilità della domanda.

In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni, concesso alle parti dal giudice ai sensi del citato art. 5 per il deposito della domanda di mediazione, deve ritenersi perentorio, potendo tale carattere desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stessa debba essere rigorosamente osservato. Segnatamente, l'implicita natura perentoria del termine *de quo* si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, la quale comporta la necessità di emettere una sentenza di rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.

Ad evitare la improcedibilità non rileva, dunque, che il termine assegnato dal giudice non sia definito espressamente perentorio dalla legge. L'implicita natura perentoria del termine concesso dal giudice in caso di mancato svolgimento del procedimento di mediazione si inferisce dal fatto che esso mira a consentire il superamento di una situazione già attuale di improcedibilità. Appare, infatti, illogico ritenere che il giudice sia tenuto a concedere un altro termine se quello precedentemente assegnato non sia stato rispettato, così mantenendo il processo in un'anomala situazione di stallo, determinata dall'inerzia delle parti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma complessiva di euro 4.217,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.

PQM

Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:

1) dichiara la improcedibilità della domanda

2) condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della *Controparte_1* *[...]* in ppresentante *Controparte_2* he si liquidano in complessivi euro 4.2 i al 15%, IVA e CPA, come per legge.

3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati

Imperia, 25.09.2026

Il Giudice
dott. Pasquale LONGARINI
(sottoscritta con firma digitale)